



"Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti degli
Anziani (ADA) di Volontariato - ODV - Rete Associativa"

STATUTO
(approvato il 12/05/2025)

PREAMBOLO

1. La "Federazione Nazionale delle Associazioni per i diritti degli Anziani (ADA) di Volontariato - ODV - Rete Associativa" è stata promossa dalla Unione Italiana Lavoratori Pensionati (UILP) allo scopo di sviluppare - nel rispetto dei valori e dei principi propri dell'organizzazione ispiratrice - la solidarietà e l'impegno sociale nel campo del volontariato e della promozione sociale.

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, "Codice del Terzo Settore" ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione nella forma giuridica di organizzazione di volontariato e di Rete Associativa avente la seguente denominazione: "Federazione Nazionale delle Associazioni per i Diritti degli Anziani (ADA) di Volontariato - ODV - Rete Associativa" (di seguito, per semplicità, la "Federazione" o la "Rete Associativa ADA").
2. L'acronimo ODV sarà presente nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico soltanto in costanza di iscrizione nella sezione ODV del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito "RUNTS"). Inoltre, a seguito dell'iscrizione della Federazione nella sezione "Reti Associative" del RUNTS, la denominazione sarà integrata anche con l'acronimo ETS; tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione della Federazione alla sezione "Rete Associativa" del RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.
3. La Rete Associativa ADA qualora in possesso dei requisiti dell'articolo 32 e dell'articolo 41 del CTS, sarà iscritta sia nella sezione "Organizzazioni di volontariato" che nella sezione "Reti Associative" del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, del CTS.
4. La Rete Associativa ADA ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede associativa all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative della Rete Associativa ADA in Italia o all'estero.
5. La Rete Associativa ADA ha durata illimitata.

6. La Rete Associativa ADA è disciplinata dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione e di funzionamento degli organi sociali (di seguito, il "Regolamento").
7. Il tesseramento è unico: l'adesione agli Enti Affiliati (come di seguito definiti), comporterà automaticamente l'adesione alla Federazione.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. Lo spirito e la prassi della Rete Associativa ADA si conformano ai principi della Costituzione Italiana, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona nonché del suo sviluppo integrale.
2. La Rete Associativa ADA è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali (relativamente a queste ultime, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei conti, come per legge). La "Rete Associativa ADA" si articola su due livelli: nazionale e territoriale.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale la Rete Associativa ADA, attraverso la promozione sul territorio delle attività di volontariato realizzate dalle organizzazioni territoriali operative nelle diverse regioni, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS, in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite delle persone fisiche aderenti agli Enti Affiliati:

lettera A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

lettera C) attività socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;

lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera M) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

lettera U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate;

lettera W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e gruppi di acquisto solidale.

4. La Rete associativa ADA in particolare persegue, tramite il collegamento e il coordinamento degli Enti Affiliati, tali attività di interesse generale mediante:

- a) iniziative che tutelino il diritto della persona anziana ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale;
- b) attività che favoriscano la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- c) iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;
- d) attività a favore della società che valorizzino la grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità delle persone anziane, quali ad esempio attività culturali, ludico/motorie, sportive, ricreative, turistiche con finalità di aggregazione sociale, informative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età, promuovendo e sviluppando, pertanto, Progetti volti a favorire i rapporti con le nuove generazioni e, quindi, a promuovere relazioni intergenerazionali, nonché a contrastare la povertà educativa e ad affrontare tutte le tematiche legate alla disabilità e alle disuguaglianze sociali;

- e) attività culturali e di socializzazione da realizzarsi all'esterno, a contatto con la natura, per favorire la cura dell'ambiente come occasione di integrazione sociale della persona;
- f) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni e altre iniziative volte a suscitare interesse alle persone anziane verso problemi della società;
- g) iniziative per l'educazione, l'informazione, sanitaria, socio-sanitaria e corsi di istruzione, formazione ed aggiornamento di giovani, da adibire ai servizi per le persone anziane, volontari e non;
- h) sollecitare la divulgazione delle norme e la promozione di iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare alle persone anziane sole o in coppia, di case-albergo e di case di riposo;
- i) la promozione di borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età e l'età matura;
- j) attività di segretariato sociale che indirizzino le persone anziane verso la migliore soluzione dei problemi pratici in ordine alle questioni della casa, della sanità, delle attività e servizi sociali ed altre simili;
- k) seminari, convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione della persona anziana.
5. La Rete Associativa ADA può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
6. La Rete Associativa ADA può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

7. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, la Rete Associativa ADA può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni, Enti Pubblici ai sensi degli artt. 55 e 56 del CTS - e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; può aderire ad organismi internazionali.

8. Inoltre, la Rete Associativa ADA:

- promuove le attività degli Enti Affiliati operanti nel territorio nazionale, che condividono le finalità e i principi del presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato, offrendo alle stesse assistenza sulla progettazione e realizzazione di specifiche attività;
- promuove la costituzione degli altri enti del Terzo Settore nelle Regioni e nei territori dove non sono presenti;
- riconosce l'identità e l'autonomia di ciascun Ente Affiliato e ne garantisce l'accesso ai propri servizi;
- agisce nell'interesse degli Enti Affiliati rispettando le singole autonomie amministrative e gestionali;
- favorisce al suo interno la più ampia rappresentatività degli Enti Affiliati;
- promuove la collaborazione tra gli Enti Affiliati nel rispetto della normativa di riferimento.

9. Per il conseguimento dei fini istituzionali, la Rete Associativa ADA si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie delle persone fisiche aderenti agli Enti Affiliati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività che dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, terzo e quarto comma, del CTS.

ART. 3 Rete Associativa

1. ADA costituisce una rete associativa ai sensi dell'art. 41, comma 1, del CTS e svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto a favore degli enti del Terzo Settore ad essa affiliati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. In particolare, svolge le sue attività finalizzandole a:

- a) rappresentare e tutelare l'insieme degli Enti Affiliati (come di seguito definiti) in tutte le sedi opportune;
- b) promuovere presso istituzioni, organizzazioni e opinione pubblica, a livello nazionale e internazionale, iniziative culturali così come ogni altra opportuna iniziativa utile a far conoscere, riconoscere e sostenere i valori del volontariato, della cooperazione, della promozione sociale e della solidarietà anche attraverso la produzione e la stampa di pubblicazioni periodiche e non;
- c) promuovere il volontariato come risorsa specifica per lo sviluppo umano equo e sostenibile in una prospettiva di partenariato, nella società civile e nella comunità italiana ed internazionale;
- d) favorire una elaborazione culturale quale strumento per una crescita ed una maturazione comune delle persone fisiche aderenti agli Enti Affiliati attraverso la ricerca, il confronto, la verifica;
- e) promuovere la concertazione, stimolando azioni comuni tra gli Enti Affiliati, e con altre organizzazioni che perseguono gli stessi obiettivi;
- f) promuovere strumenti e strutture atti a garantire servizi e assistenza in favore degli associati e/o degli Enti Affiliati e a rendere più efficace l'azione di sistema della Rete Associativa ADA e degli strumenti, organismi e ambiti ad essa collegati.

ART. 4

Persone fisiche associate

1. Possono aderire all'ADA le persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, che condividono gli scopi del presente Statuto e le finalità della Federazione e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze.
2. Le persone fisiche associate aderiscono agli Enti Affiliati, quali articolazioni della Rete Associativa ADA.
3. L'ammissione delle persone fisiche associate sarà fatta con deliberazione del competente organo dell'Ente Affiliato presente sul territorio su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati dell'Ente Affiliato di

riferimento; ciò anche se il tesseramento degli associati verrà monitorato dall'Ufficio Nazionale di Coordinamento (UNC) della Rete Associativa ADA.

4. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Lo status di associato avrà carattere permanente e potrà venire meno solo nei casi previsti dagli statuti degli Enti Affiliati di riferimento. Non saranno, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, attraverso l'introduzione negli statuti degli Enti Affiliati di criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
5. La partecipazione degli associati alla vita interna dell'associazione è demandata ai regolamenti attuativi del presente Statuto.

ART. 5

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti;
 - partecipare alle assemblee per eleggere gli organi sociali degli Enti Affiliati della Rete Associativa ADA;
 - essere informati sulle attività dell'Ente Affiliato di appartenenza e di controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'Ente Affiliato di appartenenza;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Ente Affiliato di appartenenza;
 - concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività dell'Ente Affiliato di appartenenza;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi dell'Ente Affiliato di appartenenza.
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni dell'Ente Affiliato di appartenenza;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dai competenti organi dell'associazione e a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'organizzazione territoriale di appartenenza;
 - effettuare il pagamento, nei termini stabiliti

dall'assemblea, della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 **Enti Affiliati**

1. Possono fare parte della Rete Associativa ADA le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore che ne condividono gli scopi e le finalità e si impegnano per la loro attuazione e la cui ammissione è stata deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il numero degli Enti Affiliati è illimitato.
3. L'adesione alla Rete Associativa ADA è a tempo indeterminato, fatti salvi il diritto di recesso e le ipotesi di esclusione di cui all'art. 8 del presente Statuto.
4. La sottoscrizione della domanda di affiliazione implica l'accettazione incondizionata delle norme statutarie della Rete Associativa ADA e dei regolamenti.

ART. 7 **Diritti e doveri degli Enti Affiliati**

1. Gli Enti Affiliati alla Rete Associativa ADA godono di specifici diritti e sono soggetti a determinati doveri, come delineato nel presente articolo.
2. Diritti degli Enti Affiliati
 - Partecipazione alle attività: gli Enti Affiliati hanno il diritto di partecipare attivamente alle attività organizzate dalla Rete Associativa ADA, contribuendo con le proprie competenze e risorse al raggiungimento degli scopi sociali;
 - rappresentanza: ogni Ente Affiliato può nominare un rappresentante che partecipi alle assemblee della Rete Associativa ADA, con diritto di voto, secondo le modalità previste dallo Statuto;
 - accesso alle informazioni: gli Enti Affiliati hanno diritto a ricevere tempestivamente tutte le informazioni riguardanti le attività, le decisioni e le politiche della Rete Associativa ADA, inclusi bilanci e rendiconti finanziari;
 - consultazione dei libri sociali: gli Enti Affiliati hanno il diritto di consultare i libri sociali presso la sede della Rete Associativa ADA, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

- utilizzo dei servizi: gli Enti Affiliati possono usufruire dei servizi e delle risorse offerte dalla Rete Associativa ADA, in conformità con le modalità operative stabilite e previa disponibilità;
- proposta di iniziative: gli Enti Affiliati hanno il diritto di proporre nuove attività, progetti o modifiche alle attività esistenti, che siano in linea con gli scopi statutari della Rete Associativa ADA.

3. Doveri degli Enti Affiliati

- Collaborazione attiva: gli Enti Affiliati sono tenuti a collaborare attivamente con la Rete Associativa ADA, contribuendo con risorse, competenze e supporto alle attività e ai progetti comuni;
- rispetto dello Statuto e dei Regolamenti: è obbligo degli Enti Affiliati rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni degli organi direttivi della Rete Associativa ADA, operando sempre in coerenza con gli scopi sociali;
- contributi finanziari: gli Enti Affiliati sono tenuti al versamento puntuale delle quote di affiliazione annuali o di altri contributi stabiliti, utilizzati per il sostentamento e lo sviluppo delle attività della Rete Associativa ADA;
- comunicazione di modifiche statutarie: qualora l'Ente Affiliato apporti modifiche al proprio statuto o alla propria struttura organizzativa è obbligato a informare tempestivamente la Rete Associativa ADA, garantendo trasparenza e coerenza con gli scopi comuni;
- partecipazione alle assemblee: gli Enti Affiliati devono partecipare alle assemblee generali della Rete Associativa ADA, o delegare un rappresentante, contribuendo alle decisioni collettive e al buon funzionamento della Rete;
- tutela dell'immagine della Rete Associativa ADA: è dovere degli Enti Affiliati evitare comportamenti che possano danneggiare l'immagine o la reputazione della Rete Associativa ADA, sia all'interno che all'esterno della stessa;
- responsabilità finanziaria: gli Enti Affiliati sono responsabili della corretta gestione delle risorse loro affidate dalla Rete Associativa ADA, utilizzandole esclusivamente per gli scopi previsti e rendicontando in modo trasparente.

ART. 8

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Gli enti che intendono affiliarsi alla Rete Associativa ADA devono rispettare determinati requisiti e impegni, volti a garantire coerenza con i principi e gli obiettivi della Rete. L'ammissione e l'esclusione degli Enti Affiliati seguono criteri trasparenti e condivisi, finalizzati a tutelare l'integrità e il buon funzionamento della Rete Associativa ADA.
2. Possono richiedere l'affiliazione alla Rete Associativa ADA gli enti che soddisfano i seguenti requisiti:
 - condivisione degli scopi e dei valori: l'ente deve perseguire finalità compatibili con quelle della Rete Associativa ADA, promuovendo azioni di utilità sociale, solidarietà e inclusione;
 - domanda di affiliazione: l'ente deve presentare domanda scritta di ammissione, contenente il visto di autorizzazione all'utilizzo dell'acronimo "ADA", copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota associativa annuale di riferimento e attestato d'iscrizione al RUNTS;
 - regolarità giuridica e amministrativa: l'ente deve essere regolarmente costituito secondo le normative vigenti e possedere un atto costitutivo e uno statuto che ne regolamentano l'attività;
 - impegno alla partecipazione attiva: l'ente deve garantire la propria partecipazione attiva alle iniziative, ai progetti e agli incontri della Rete Associativa ADA, collaborando con gli altri enti affiliati per il raggiungimento degli obiettivi comuni;
 - adesione allo Statuto e ai Regolamenti: l'ente richiedente deve accettare integralmente lo Statuto, i regolamenti e le decisioni della Rete Associativa ADA, impegnandosi a rispettarne i principi e le disposizioni;
 - sostenibilità finanziaria: l'ente deve dimostrare di avere una gestione economica trasparente e sostenibile, oltre a garantire il versamento della quota di affiliazione annuale stabilita;
 - verifica del Consiglio Direttivo: l'ammissione dell'ente quale affiliato è soggetta alla verifica del Consiglio Direttivo della Rete Associativa ADA, che valuterà il rispetto dei requisiti sopra elencati e la coerenza della richiesta con le finalità della Rete. L'ammissione è regolata da criteri non discriminatori e viene deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata al nuovo Ente Affiliato e

Anna Rosa

Anna Rosa

annotata nel libro dei soci, dopo il versamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea;

- rigetto della domanda e ricorso: in caso di rigetto della domanda di ammissione a seguito della verifica condotta dal Consiglio Direttivo, che adotta una decisione motivata, quest'ultima viene comunicata al rappresentante legale dell'ente interessato entro 60 giorni. L'ente ha diritto di presentare ricorso al Collegio dei Garanti entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Garanti esamina il caso e si pronuncia, in via definitiva, garantendo il diritto di difesa e operando secondo equità e buona fede.

3. L'affiliazione alla Rete Associativa ADA può essere revocata nei seguenti casi:

- violazione dello Statuto e dei Regolamenti: se l'Ente Affiliato non rispetta le disposizioni statutarie, i regolamenti interni o le decisioni degli organi direttivi della Rete Associativa ADA;
- mancata partecipazione: se l'Ente Affiliato non partecipa attivamente alle attività e agli incontri della Rete per un periodo prolungato, senza giustificato motivo;
- mancato versamento delle quote: se l'Ente Affiliato non provvede al pagamento della quota di affiliazione annuale o di altri contributi stabiliti, nonostante solleciti formali;
- comportamenti lesivi per l'immagine della Rete: se l'Ente Affiliato assume atteggiamenti o compie azioni che danneggiano la reputazione, l'integrità o il buon nome della Rete Associativa ADA;
- gestione irregolare delle risorse: se l'Ente Affiliato non gestisce in modo trasparente e conforme alle normative le risorse economiche ricevute dalla Rete o destinate alle attività comuni;
- perdita dei requisiti di ammissione: se l'Ente Affiliato modifica il proprio statuto o la propria organizzazione in modo incompatibile con i principi e gli obiettivi della Rete Associativa ADA;
- deliberazione del Consiglio Direttivo e ricorso: l'esclusione o la decadenza degli Enti Affiliati è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro tale deliberazione, l'affiliato può ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti.

4. Prima di procedere all'esclusione di un Ente Affiliato, devono essergli contestati, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

5. Gli Enti Affiliati che comunque abbiano cessato di appartenere alla Rete Associativa ADA non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
6. L'esclusione diviene effettiva dalla data della delibera del Consiglio Direttivo e viene comunicata ufficialmente all'Ente Affiliato interessato.

ART. 9
Organi

1. Sono organi della Rete Associativa ADA:
- l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Portavoce Nazionale;
 - il Portavoce Vicario;
 - l'Ufficio Nazionale di Coordinamento (UNC);
 - l'Organo di Controllo;
 - il Collegio dei Garanti.

ART. 10
L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea nazionale della Rete Associativa ADA è il massimo organo deliberante della Federazione. L'Assemblea è costituita dagli Enti Affiliati; ciascun Ente Affiliato partecipa per il tramite di un delegato con diritto di voto ed elettorato attivo e passivo.
2. Possono partecipare all'Assemblea gli Enti Affiliati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni partecipante ha diritto ad un voto. I membri dell'Assemblea possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri rappresentanti degli Enti Affiliati.
4. Ogni membro dell'Assemblea può ricevere al massimo una delega conferitagli da altri membri.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei componenti intervenuti o rappresentati. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti espressi. Nel conteggio

dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie della Rete Associativa ADA, l'assemblea è straordinaria ed è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della stessa e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Rete Associativa ADA e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti l'Assemblea.

7. L'Assemblea elegge:

- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Garanti.

8. L'Assemblea è il massimo organo deliberante della Rete Associativa ADA. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei componenti.

9. L'Assemblea delibera sulle linee programmatiche generali.

10. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, pec, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

11. L'Assemblea è presieduta dal Portavoce Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Portavoce Vicario o da un Consigliere delegato.

12. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Portavoce Nazionale e dell'UNC che demanda al Consiglio Direttivo ai sensi dall'art. 25, comma 2, del CTS;
- nomina il Revisore Legale dei conti nei casi previsti dalla legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi delle normative vigenti, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva il Regolamento e/o i regolamenti attuativi;

- delibera sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Rete Associativa ADA;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

13. L'Assemblea può riunirsi, previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Portavoce Nazionale e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Portavoce Nazionale o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e ha il compito di:
- i. realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere la Rete Associativa ADA;
 - ii. emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
 - iii. eleggere tra i suoi componenti il Portavoce Nazionale;
 - iv. eleggere tra i suoi componenti il Portavoce Vicario o un Consigliere delegato a tale funzione;
 - v. deliberare sul numero dei componenti dell'UNC;
 - vi. su proposta del Portavoce Nazionale, eleggere il Segretario Amministrativo;
 - vii. approvare, ratificando la proposta del Portavoce Nazionale, la nomina del Direttore (se designato);
 - viii. deliberare su:
 - a) la convocazione di convegni e conferenze;
 - b) l'amministrazione del patrimonio della Rete Associativa ADA;
 - c) il bilancio preventivo;
 - d) la convocazione dell'Assemblea;
 - e) il programma di attività proposto dall'UNC;
 - f) ogni altra materia attinente all'attività della Rete Associativa ADA non riservata alla

competenza dell'Assemblea, del Portavoce Nazionale o dell'UNC.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 31 componenti.
3. I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea ogni quattro anni e sono rieleggibili. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi sia attribuita la rappresentanza della Rete Associativa ADA in forma disgiunta o congiunta.
4. I membri del Consiglio Direttivo della Rete Associativa ADA sono candidati di diritto alla carica di Portavoce Nazionale e di componenti dell'UNC; infatti, il Consiglio Direttivo non può nominare, come membri dell'UNC, soggetti esterni ai propri componenti. Qualora venga meno un componente del Consiglio Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Portavoce Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Portavoce Vicario o dal Consigliere delegato. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax, pec o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.
7. Spetta al Consiglio Direttivo verificare che gli Enti Affiliati e/o gli associati non assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza alla Rete Associativa ADA. Tale incompatibilità si verifica quando:
 - i. le loro azioni sono in contrasto con i principi e le norme dello Statuto e dei Regolamenti attuativi;

- ii. le loro condotte violano le disposizioni normative in materia di volontariato, promozione sociale ed enti del Terzo Settore.

In caso di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione motivata, l'affiliato può ricorrere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti, che svolge funzione di organo di seconda istanza. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti dell'organizzazione ispiratrice.
9. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore se nominato.

ART. 12

Il Portavoce Nazionale

1. Il Portavoce Nazionale rappresenta legalmente la Rete Associativa ADA - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Portavoce Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. In presenza di più di una candidatura, il Consiglio Direttivo eleggerà una Commissione di 3 (tre) componenti scelti tra le eminenti personalità della Rete Associativa ADA, che avrà il compito di sottoporre le candidature alla consultazione individuale dei componenti del Consiglio Direttivo interessato per poi riferire gli esiti al Consiglio Direttivo stesso al fine di agevolare l'elezione del Portavoce Nazionale. Saranno ascoltati dalla commissione di consultazione anche i rappresentanti dell'organizzazione ispiratrice che esprimeranno le loro valutazioni, che non avranno comunque carattere vincolante per la commissione di consultazione. In caso di unica candidatura, l'elezione verrà effettuata senza la procedura di consultazione.

Tali modalità di consultazione ed elezione del Portavoce dell'organo amministrativo si applicano a tutti i livelli degli Enti Affiliati alla Rete Associativa ADA.

3. Il Portavoce Nazionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
4. Il Portavoce Nazionale:
- convoca e presiede l'Assemblea;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - assume, di concerto con l'UNC, i collaboratori, il personale della Rete Associativa ADA e stipula i contratti di consulenza;
 - propone la nomina del Segretario Amministrativo e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
 - nomina procuratori speciali;
 - determina e stabilisce le modalità di partecipazione dei volontari.
5. In caso di assenza o impedimento del Portavoce Nazionale le sue funzioni sono esercitate dal Portavoce Vicario o dal Consigliere delegato.
6. Il Portavoce Nazionale in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi e comprovati motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 13

Il Portavoce Vicario

1. Il Consiglio Direttivo elegge un Portavoce Vicario che ha il compito di sostituire il Portavoce nazionale in caso di assenza o di temporaneo impedimento, ivi compreso nelle sue funzioni di legale rappresentate della Rete Associativa ADA.

ART. 14

L'Ufficio Nazionale di Coordinamento (UNC)

1. L' UNC è composto, sulla base della deliberazione del Consiglio Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, incluso il Portavoce Nazionale. Può istituire gruppi di lavoro tematici che supportano il Portavoce Nazionale e l'UNC nelle loro attività; tali gruppi di lavoro non costituiscono organi sociali.
2. I componenti dell'UNC durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. L'UNC:
- propone al Consiglio Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative della Rete Associativa ADA e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento delle attività;
 - adotta le decisioni urgenti, anche se non

- rientranti nella sua sfera di competenza, salva poi la ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- autorizza gli Enti Affiliati all'utilizzo dell'acronimo "ADA".

ART. 15

L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo della Rete Associativa ADA vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Rete Associativa ADA ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati progetti.
4. L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea.
5. Nei confronti dei componenti dell'Organo di Controllo trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile.
6. L'Organo di Controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Organo di Controllo stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Organo di Controllo provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
7. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisse, l'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi supplenti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
8. La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della

Rete Associativa ADA.

9. I componenti dell'Organo di Controllo durano quattro anni e possono essere rieletti.
10. I componenti dell'Organo di Controllo sono considerati invitati permanenti alle riunioni dell'Assemblea, così come lo sono anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.
11. L'Organo di Controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. L'Organo di Controllo inoltre:
 - verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa della Rete Associativa ADA;
 - esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - esamina il bilancio preventivo e il bilancio sociale e ne riferisce per iscritto all'Assemblea;
 - predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
 - con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto informa l'Assemblea.

ART. 16

Il Segretario Amministrativo

1. Il Segretario Amministrativo è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed è nominato su proposta del Portavoce Nazionale.
2. Il Segretario Amministrativo partecipa anche alle riunioni dell'UNC.
3. Il Segretario Amministrativo predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché del bilancio sociale della Rete Associativa ADA e sovrintende la gestione amministrativa della stessa.

ART. 17

Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è un organo di garanzia e controllo, composto da un minimo di tre membri eletti dall'Assemblea tra personalità di riconosciuta autorevolezza e indipendenza, interne o esterne alla Rete Associativa ADA.
2. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente e ha il compito di:
- dirimere le controversie tra gli Enti Affiliati, tra questi e la Rete Associativa ADA o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi,
 - esaminare eventuali segnalazioni formali da parte degli associati in merito a violazioni delle norme statutarie, dei Regolamenti attuativi e delle deliberazioni assembleari;
 - verificare il rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e corretto funzionamento degli organi della Rete Associativa ADA.

Su ricorso dell'ente interessato, il Collegio dei Garanti si esprime anche sulla domanda di ammissione proposta dall'aspirante affiliato, qualora sia stata rigettata dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio opera secondo equità e buona fede (ex bono et aequo) senza formalità procedurali rigide, garantendo sempre il diritto di difesa.

3. La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Rete Associativa ADA e con incarichi analoghi in altri enti territoriali affiliati.
4. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono definitive e inappellabili, salvo il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

ART. 18

Il Patrimonio

1. Il Patrimonio della Rete Associativa ADA è costituito da:
- contributi degli Enti Affiliati;
 - quote associative;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;

- erogazioni liberali;
 - entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali del volontariato.
2. Il patrimonio della Rete Associativa ADA è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Rete Associativa ADA dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 19

Divieto di distribuzione degli utili

1. La Rete Associativa ADA ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli Enti Affiliati, agli amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

Bilancio preventivo

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Segretario Amministrativo, predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 21

Bilancio consuntivo

1. L'esercizio finanziario della Rete Associativa ADA inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno solare il Segretario Amministrativo, predispone per il Consiglio Direttivo un bilancio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.
3. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato all'Organo di

Controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione dell'Organo di Controllo deve rimanere depositato in copia presso la sede della Rete Associativa ADA durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il RUNTS.

ART. 22
Bilancio sociale

1. La Rete Associativa ADA deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.

ART. 23
Adempimenti

1. Gli Enti Affiliati sono tenuti a trasmettere alla Rete Associativa ADA i propri bilanci preventivi e consuntivi, approvati dai rispettivi organismi, a cura dei loro legali rappresentanti.
2. Gli Enti Affiliati devono redigere i propri bilanci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.
3. La Rete Associativa ADA fornisce supporto tecnico e consulenza agli Enti Affiliati per garantire uniformità e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile, nel rispetto delle normative vigenti.
4. La Rete Associativa ADA può richiedere agli Enti Affiliati informazioni e documentazione relative alla gestione economica e finanziaria, al fine di promuovere buone prassi amministrative e favorire una maggiore trasparenza all'interno della Rete.

ART. 24
Libri sociali

1. La Rete Associativa ADA deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 e 17 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli Enti Affiliati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. Gli Enti Affiliati che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo della Rete Associativa ADA. Il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto agli associati che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. Gli Enti Affiliati che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni

di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate.

ART. 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento della Rete Associativa ADA, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 26

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Territoriale di Frascati
N. 531
Serie 3
Data 20.5.25
REGISTRATO CON EURO
ESCIUTI
IL DIRIGENTE Domenico Caracciolo

(*) Firma sul delega del Direttore provinciale
Francesco Ubaldo Gravina